

Determina Dirigenziale N. 1125 del 20/11/2025

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Procedura di gara aperta e telematica per l'affidamento della fornitura di endoprotesi toraciche “custom made” per le esigenze delle UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare afferenti al Dipartimento Cardiovascolare dell’Aorn “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta. Ammissione dei concorrenti al prosieguo della gara.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 20/11/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

Oggetto: Procedura di gara aperta e telematica per l'affidamento della fornitura di endoprotesi toraciche "custom made" per le esigenze delle UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare afferenti al Dipartimento Cardiovascolare dell'Aorn "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta. Ammissione dei concorrenti al prosieguo della gara.

Il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- **che**, con deliberazione del D.G. n. 611 del 30.05.2025, è stata indetta la "Procedura di gara aperta (art. 71 del D. Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii) per l'affidamento della fornitura biennale di Endoprotesi toraciche "Custom Made" (Lotto unico) da aggiudicarsi - tramite l'utilizzo della piattaforma telematica SIAPS, allestita dalla So.Re.Sa. Spa – secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 1, del medesimo Decreto) per l'importo complessivo a base d'asta di Euro 360.000,00 Iva esclusa;

Dato atto

- **che**, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 28/07/2025), sono pervenute a Sistema n. 2 offerte come sotto riportato:

Ragione sociale	Registro di sistema	Data ricezione
SEROM MEDICAL TECHNOLOGY SRL	PI094172-25	16/07/2025 16:42:16
RARIMED SRL	PI098140-25	25/07/2025 17:54:26

Determinazione Dirigenziale

Atteso

- **che**, il Seggio di gara, con verbale n. 1 del 29/07/2025 (allegato n. 1), ha proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa ai fini della verifica della relativa regolarità, decidendo di ammettere con riserva entrambi gli OO.EE. partecipanti;
- **che**, in esecuzione del citato verbale è stato attivato - sulla piattaforma in uso - il soccorso istruttorio nei confronti di entrambi gli OO.EE.;
- **che**, lo stesso Seggio, con verbale n. 2 del 10/10/2025 (allegato n. 2), nuovamente riunito, ha sciolto la riserva circa l’ammissione della Ditta RARIMED SRL alla successiva fase di gara, decidendo al contempo di non ammettere la Ditta SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL per mancata presentazione della documentazione di pertinenza;

Vista la pec del 06/11/2025 con cui la UOC Affari legali ha notificato alla UOC scrivente il ricorso (prot. n. 34997/i – agli atti), promosso dalla Ditta Serom Medical Tecnology Srl innanzi al TAR Campania avverso l’annullamento del suddetto verbale n. 2 per i motivi esposti nel ricorso (allegato n. 3), qui integralmente riportati;

Tenuto conto di quanto al punto precedente, il medesimo Seggio di gara, con verbale n. 3 del 07/11/2025 (allegato n. 4) ha riesaminato la posizione della Ditta Serom Medical Tecnology Srl, decidendo di attivare il soccorso istruttorio tramite formale comunicazione da inoltrare alla stessa Ditta;

Rilevato

- **che**, in esecuzione di tale verbale a tanto si è provveduto;
- **che**, sempre il Seggio di gara, con verbale n. 4 del 14/11/2025 (allegato n. 5), ha riesaminato la posizione della suindicata Ditta e la documentazione prodotta, sciogliendo la precedente riserva ed ammettendola al prosieguo della procedura;
- **che** di quanto innanzi è stata data informativa alla UOC Affari Legali (pec del 11/11/2025 e del 17/11/2025 – agli atti);

Visto l’art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi.;

Ritenuto di dover procedere all’ammissione alla successiva fase di gara di tutti gli OO.EE. partecipanti;

DETERMINA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di determinazione che precede e, per l’effetto, di:

1. di prendere atto dei lavori del Seggio di gara e degli esiti dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, allegati al presente provvedimento e di cui formano parte integrante;
2. di procedere all’ammissione di entrambe le Ditte alla successiva fase di gara della procedura di che trattasi;
3. di dichiarare che il presente provvedimento non comporta alcun onere in bilancio;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

4. di riservarsi di espletare tramite la piattaforma FVOE 2.0 le verifiche delle dichiarazioni prodotte dalle Ditte in merito al possesso dei requisiti generali e speciali, come da documentazione agli atti di gara, nel corso del procedimento di aggiudicazione, ovvero di procedere alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive (eDGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al processo dei requisiti generali e speciali;
5. di notificare copia del presente provvedimento alle Ditte partecipanti.

Il funzionario
Dott.ssa *Maria Cioffi*

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
IL DIRETTORE
Dott.ssa *Teresa Capobianco*
(f.to digitalmente)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENDOPROTESI TORACICHE "CUSTOM MADE" PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO.CC. CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA VASCOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE DELL'AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA (PI074311-25)

VERBALE N.1 del 29.07.2025

In data 29/07/2025, alle ore 10:15 presso gli uffici UOC Provveditorato ed Economato di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina A (Uffici Amministrativi) di Via Palasciano, Caserta, si costituisce, in seduta pubblica, il Seggio di gara composto come segue:

- Dott. Roberto Delfino – Dirigente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato - R.U.P - Presidente;
- Dott.ssa Maria Cioffi – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato - teste;
- Dott.ssa Antonella De Icco – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato- teste;
- Dott. Francesco Principato – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato - Segretario verbalizzante;


Nessuno risulta presente per le ditte concorrenti.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del D.G. n.611 del 30.05.2025, si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad indire una procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii) per l'affidamento della fornitura di Endoproteesi toraciche "Custom Made" (Lotto unico) da aggiudicarsi - tramite l'utilizzo della piattaforma telematica SIAPS, allestita dalla So.Re.Sa. Spa – secondo il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso (art. 108, comma 1, del medesimo Decreto); tanto per l'importo complessivo biennale a base d'asta pari ad Euro 360.000,00 Iva esclusa;
- in data 06.06.2025 la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma in questione (Registro bando n. PI074311-25);
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unica Europea (GUUE), numero di pubblicazione dell'avviso 369242-2025 in data 10.06.2025 e sulla piattaforma "Pubblicità a Valore Legale" (PVL/ANAC) in data 10.06.2025;
- con detto bando sono stati fissati i termini per la presentazione delle offerte il giorno 28/07/2025 (ore 12:00), oltretutto per la richiesta di chiarimenti (ore 12:00 del 30/06/2025) e del relativo riscontro (03/07/2025 ore 12:00);
- entro il termine previsto non sono pervenute richieste chiarimenti;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 28/07/2025, hanno presentato offerta n. 2 Ditte, come da numero di registrazione della piattaforma SIAPS e da elenco allegato (**Allegato n.1**).

TANTO PREMESSO

in data odierna, si riunisce il Seggio di gara per procedere all'apertura della busta amministrativa. Preliminariamente, i componenti di detto organismo ed il segretario dichiarano che rispetto ad essi non



ricorrono le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Susseguentemente il Presidente, riscontrata la regolare costituzione del Seggio, dispone che si dia inizio ai lavori.

Si dà atto che, nel corso della seduta odierna, si procede alla consultazione della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, secondo l'ordine di arrivo delle medesime, risultante dai numeri del registro di sistema, al fine di verificarne la regolarità, giusta art.14 del disciplinare di gara.

Si procede, quindi all'apertura delle offerte ed alla verifica di tutti gli allegati collocati a sistema dai seguenti operatori economici:

- 1) Serom Medical Tecnology Srl.– **ammesso con riserva** di presentazione degli allegati “A/9 schema di contratto” e “A/10 Protocollo di legalità”;
- 2) RARIMED SRL – **ammesso con riserva** di presentazione dell'allegato “A1/Domanda di partecipazione” con indicazione del CCNL applicato al proprio personale.

Pertanto il Seggio, all'unanimità, decide di attivare soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di Gara, nei confronti delle precipitate Ditte, prevedendo quale termine ultimo di riscontro le ore 12:00 del 28/09/2025, al fine di consentire la loro ammissione alle successive fasi di gara.


La seduta viene chiusa alle ore 11:10.

Gli atti della procedura restano affidati all'UOC Provveditorato ed economato per il prosieguo di competenza.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Delfino




I TESTI

Dott.ssa Maria Cioffi




Dott.ssa Antonella De Icco



IL SEGRETARIO

Dott. Francesco Principato



0223M99907M9

Allegato n.1								
Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	E-Mail	Registro di Sistema	Titolo documento	Stato	Data ricezione
Serom Medical Technology Srl	07668030583	01836081008	Roma	serom@pec-legal.it	P1094172-25	RE/239/MM/ug	Inviato	16/07/2025 16:42:17
RARIMED SRL	05707300652	IT05707300652	Napoli	rarimed@legalmail.it	P1098140-25	Senza Titolo	Inviato	25/07/2025 17:54:27

John Mulligan

**PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI ENDOPROTESI TORACICHE "CUSTOM MADE" PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO.CC.
CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA VASCOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO
CARDIOVASCOLARE DELL'AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA (PI074311-25)**

VERBALE N.2 del 10.10.2025

In data 10/10/2025, alle ore 10:00 presso gli uffici UOC Provveditorato ed Economato di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina A (Uffici Amministrativi) di Via Palasciano, Caserta, si costituisce, in seduta riservata, il Seggio di gara composto come segue:

- Dott. Roberto Delfino – Dirigente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato - R.U.P - Presidente;
- Dott.ssa Maria Cioffi – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato - teste;
- Dott.ssa Antonella De Icco – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato- teste;
- Dott. Francesco Principato – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato - Segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del D.G. n.611 del 30.05.2025, si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad indire una procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii) per l'affidamento della fornitura di Endoprotesi toraciche "Custom Made" (Lotto unico) da aggiudicarsi - tramite l'utilizzo della piattaforma telematica SIAPS, allestita dalla So.Re.Sa. Spa – secondo il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso (art. 108, comma 1, del medesimo Decreto); tanto per l'importo complessivo biennale a base d'asta pari ad Euro 360.000,00 Iva esclusa;
- in data 06.06.2025 la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma in questione (Registro bando n. PI074311-25);
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unica Europea (GUUE), numero di pubblicazione dell'avviso 369242-2025 in data 10.06.2025 e sulla piattaforma "Pubblicità a Valore Legale" (PVL/ANAC) in data 10.06.2025;
- con detto bando sono stati fissati i termini per la presentazione delle offerte il giorno 28/07/2025 (ore 12:00), oltreché per la richiesta di chiarimenti (ore 12:00 del 30/06/2025) e del relativo riscontro (03/07/2025 ore 12:00);
- entro il termine previsto non sono pervenute richieste chiarimenti;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 28/07/2025, hanno presentato offerta n. 2 Ditta, come da numero di registrazione della piattaforma SIAPS;
- in data 29/07/2025 con verbale n. 1 il Seggio di gara, riunito in seduta pubblica, a seguito della disamina della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, giusta art. 14 del disciplinare di gara, ha attivato soccorso istruttorio per le ditte concorrenti SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL e RARIMED SRL;
- entro il termine previsto per il riscontro (ore 12:00 del 28/09/2025) la ditta RARIMED SRL a tanto ha provveduto mentre la ditta SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL non ha trasmesso la documentazione richiesta;



TANTO PREMESSO

in data odierna, verificata la regolare costituzione del Seggio, il Presidente dispone che si apra la seduta. Preliminarmente, i componenti di detto organismo ed il segretario dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il Seggio di gara, preso atto del mancato riscontro al verbale di soccorso istruttorio da parte della Ditta SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL, procede con le seguenti risultanze:

- RARIMED SRL – Ammesso
- SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL – Non ammesso per carenza documentale


La seduta viene chiusa alle ore 10:30.

Gli atti della procedura restano affidati all'UOC Provveditorato ed economato per il prosieguo di competenza.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Delfino




I TESTI

Dott.ssa Maria Cioffi




Dott.ssa Antonella De Icco



IL SEGRETARIO

Dott. Francesco Principato





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Direttore
avv. Domenico Sorrentino
0823.232086

avv. Antimo D’Alessandro
0823.232527

dott. ssa Marianonietta Cafarelli
0823.232645

dott. ssa Marica Maiorano
0823.232520

dott. Nicola Riccio
0823.232528

dott. Salvatore Di Rubba
0823.232363

Al Direttore UOC Provveditorato - Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

e, p.c. Al Direttore Amministrativo
Avv. Chiara Di Biase

OGGETTO: Ns. Rif. 284/2025 (da citare nel riscontro)

T.A.R. Campania - Napoli.

Serom Medical Tecnology S.r.l. c/ AORN CE + SO.RE.SA S.p.a. + Rarimed S.r.l.

Si trasmette, in allegato, copia del ricorso come in oggetto emarginato, pervenuto in data 04/11/2025 ed acquisito in pari data al protocollo n. 34742/e, promosso dalla Serom Medical Tecnology S.r.l. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli.

Al fine di consentire a questa U.O.C. un’adeguata e tempestiva difesa dell’Azienda, si chiede di voler trasmettere ogni documentazione e/o informazione utile e necessaria, nonché dettagliata relazione in ordine ai fatti contestati dalla ricorrente.

Si resta in attesa di riscontro e si ringrazia per la consueta collaborazione.

Cordialità,

Il Direttore U.O.C. Affari Legali

Avv. Domenico Sorrentino

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA – SEDE DI NAPOLI
RICORSO**

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 55 CPA

Serom Medical Tecnology S.r.l. (di seguito, “**Serom**” o “**Società**”), C.F. 07668030583 e P. IVA 01836081008, con sede in Roma (RM) nella via Atimeto, n. 40, CAP 00178, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Marco Mereghetti, rappresentata e difesa, giusta procura in separato foglio da considerarsi in calce al presente atto, dagli Avv.ti Claudio Costantino (C.F. CSTCLD83R17G273P, fax n. 091302141, pec: costantino.claudio@pec.libero.it), Santi Virga (C.F. VRGSNT89L07G273R, fax n. 091302141, pec: santivirga@pecavvpa.it) e Gabriella Galioto (C.F. GLTGRL85P65G273G, fax n. 091302141, pec: gabriella.galioto@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso i menzionati indirizzi PEC dei difensori come risultanti da ReGinde;

- Ricorrente -

CONTRO

- **Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta** (di seguito, “**A.O.R.N.**” o “**Amministrazione**” o “**Stazione Appaltante**”), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A.** (di seguito “**Soresa**” o “**Centrale di Committenza**”), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- Resistenti-

E NEI CONFRONTI DI

- **Rarimed S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- Controinteressata -

PER L’ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI OGNI MISURA CAUTELARE

- del Verbale n. 2 del 10 ottobre 2025, nella parte in cui la Ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara avente ad oggetto l’“*affidamento della fornitura di endoprotesi toraciche “Custum Made” per le esigenze delle UU.OO.CC*

cardiochirurgia e chirurgia vascolare afferenti al dipartimento cardiovascolare dell'AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta (PI074311—259)" (Allegato 1);

- del Verbale di gara n. 1 del 29 luglio 2025, nella parte in cui il RUP non ha disposto di dare formale comunicazione alla Ricorrente del soccorso istruttorio attivato ai sensi dell'articolo 13 del Disciplinare (Allegato 2);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto, con riserva sin da ora di presentare motivi aggiunti.

FATTO

1. La Società ha partecipato alla procedura di gara aperta, ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice Appalti"), indetta dall'Amministrazione per "*l'affidamento della fornitura di endoprotesi toraciche "Custum Made" per le esigenze delle UU.OO.CC cardiochirurgia e chirurgia vascolare afferenti al dipartimento cardiovascolare dell'AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta (PI074311—25)"* - CIG B7298627C6, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, Codice Appalti (di seguito, "Gara" o "Appalto").

2. In data 6 giugno 2025, sulla piattaforma di *e-procurement* SIAPS (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità) raggiungibile dal sito ufficiale di Soresa (di seguito, "Piattaforma"), è stata pubblicata la documentazione di Gara e, in particolare, il Disciplinare di Gara (di seguito, il "Disciplinare" - Allegato 3), il Capitolato Speciale di Appalto e ulteriori allegati tra cui - in quanto attinenti al presente ricorso - l'allegato A8 – Schema di Contratto e l'allegato A9 - Protocollo di legalità.

3. Il valore complessivo dell'Appalto è pari ad euro 360.000,00 per la durata di 12 mesi, con possibilità di estensione della fornitura fino ad un quinto dell'importo contrattuale (euro 432.000).

4. Quanto alle previsioni della *lex specialis*, ai fini della migliore comprensione delle doglianze esposte nel presente Ricorso, preme porre in rilievo le seguenti disposizioni:

- l'articolo 2.3 del Disciplinare, rubricato “*Comunicazioni*”, il quale individua le modalità di comunicazione e gli scambi di informazioni con la Stazione Appaltante, prevedendo che “*Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05*” (Cfr. Allegato 3, pag. 8);
- l'articolo 13 del Disciplinare, rubricato “*Soccorso istruttorio*”, il quale prevede *inter alia* che “*con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. (...) Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.*

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione (...) (cfr. Allegato 3, pag. 21).

5. In data 29 luglio 2025 si è riunito il Seggio di Gara per l'apertura della busta amministrativa e la consultazione della documentazione presentata dalle ditte partecipanti, secondo l'ordine di arrivo delle istanze.

6. Dal verbale di Gara n. 1 – oggetto di gravame – si rileva che “*Si procede, quindi all'apertura delle offerte ed alla verifica di tutti gli allegati collocati a sistema dai seguenti operati economici:*

- 1) *Serom Medical Tecnology S.r.l. – ammesso con riserva di presentazione degli allegati “A/9 schema di contratto” e A/10 Protocollo di Legalità;*
- 2) *RARIMED SRL – ammesso con riserva di presentazione dell'Allegato “A1/Domanda di partecipazione” con indicazione del CCNL applicato al proprio personale” (cfr. All. 2).*

Con riferimento ai documenti che avrebbe dovuto integrare la Ricorrente, il Seggio indicava erroneamente il riferimento numerico degli stessi, che la *lex specialis* individua, invece, come Allegato A8 (Schema di contratto) e Allegato A9 (Protocollo di legalità) (cfr. articoli 2.1. e 14 e sez. Allegati pag. 36, Disciplinare di Gara – All. 3).

Ciò posto, il Seggio decideva all'unanimità “*di attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di Gara, nei confronti delle precipitate Ditte, prevedendo quale termine ultimo di riscontro le ore 12:00 del 28/09/2025, al fine di consentire la loro ammissione alle successive fasi di gara”* (cfr. Allegato 2).

Tuttavia, alle determinazioni assunte dal Seggio non è seguita alcuna comunicazione alla Ricorrente in ordine all'attivazione del soccorso istruttorio da parte del RUP della Gara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101 Codice, né tanto meno la

Stazione Appaltante ha proceduto ad indicare “*la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta*”, come espressamente prescritto dall’articolo 13 del Disciplinare.

7. Nella Piattaforma, invero, è stato caricato soltanto il verbale di Gara n.1, con la seguente denominazione “Verbale n. 1 – busta amministrativa”, senza alcuna formale comunicazione individuale di attivazione del Soccorso Istruttorio indirizzata alla Ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 101 Codice Appalti.

8. Decorsi i termini indicati e senza che la Ricorrente abbia ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 101, né tramite Piattaforma, né tramite posta elettronica certificata, in data 10 ottobre 2025, il Seggio di Gara si è riunito ravvisando che “*entro il termine previsto per il riscontro (ore 12:00 del 28/09/2025) la ditta Rarimed S.r.l. a tanto ha provveduto mentre la ditta Serom Medical Tecnology S.r.l. non ha trasmesso la documentazione richiesta* (cfr. All. 1)”, e pertanto, “*il seggio di Gara, preso atto del mancato al verbale di soccorso istruttorio da parte della ditta Serom Medical Tecnology S.r.l., procede con le seguenti risultanze:*

- *RARIMED SRL – Ammesso;*
- *SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL – Non ammesso per carenza documentale”.*

9. Serom, dunque, non è stata ammessa alla successiva fase di Gara e, anche in relazione all’esclusione di che trattasi, non ha ricevuto alcuna apposita comunicazione, apprendendo della menzionata esclusione soltanto mediante la consultazione del verbale di Gara n. 2, a seguito di un controllo effettuato nella Piattaforma di Soresa.

Tutto ciò premesso, gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati, unitamente agli altri atti presupposti, connessi e/o collegati come sopra riportati, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 101, D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DISCIPLINARE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1 LETT. B) E 21 BIS DELLA L. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 1-bis, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLI 2 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DI PROPORZIONALITÀ NELL'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI.

Il presente ricorso è finalizzato a censurare l'operato della Stazione Appaltante, la quale è pervenuta alla non ammissione della Società dalle successive fasi di Gara all'esito dell'analisi della documentazione amministrativa, sulla base del presupposto che la Ricorrente non ha riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio di cui al Verbale di Gara n. 1 nei termini ivi indicati.

Tale determinazione appare *ictu oculi* una palese violazione dell'articolo 101, Codice Appalti, nonché delle stesse disposizioni contenute nella *lex specialis* e, in particolare, dell'articolo 13 del Disciplinare di Gara.

Ciò premesso, come noto, il soccorso istruttorio di cui all'articolo 101, Codice Appalti, è un istituto generale, connesso al procedimento amministrativo tipizzato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, trova piena applicazione nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al Codice Appalti.

Tale istituto si fonda su uno dei principi cardine della Legge 241/1990: il principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino, ed è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, diretta espressione degli artt. 2 e 97 della Costituzione, che impongono che le amministrazioni procedenti

assolvano ad oneri minimi di cooperazione (sul punto si veda, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 7 marzo 2023, n. 2263).

Tuttavia, se nella Legge 241/1990, che disciplina il procedimento amministrativo, tale istituto ha carattere tendenzialmente facoltativo, nel codice degli Appalti assume carattere pregnante configurandosi come un obbligatorio *modus procedendi*.

Prendendo le mosse dalla configurazione giuridica appena declinata, nel caso di specie, il soccorso istruttorio è stato attivato dal Seggio di Gara, sul presupposto che la Società e la controinteressata non avevano presentato taluni allegati a corredo dell'offerta.

Per quanto concerne la posizione della Ricorrente i documenti da integrare, sulla scorta delle evidenze emerse durante la seduta di gara del 29 luglio 2025, erano rispettivamente il documento **A8 – Schema di Contratto** e il documento **A9 Protocollo di legalità** (Individuati erroneamente dalla Stazione Appaltante quali A9 – Schema di Contratto e A 10 – Protocollo di legalità cfr. All. 2).

Come dedotto in fatto, l'attivazione del soccorso istruttorio di che trattasi non è stata effettuata mediante alcuna comunicazione individuale idonea ad attribuire conoscenza o conoscibilità della relativa richiesta da parte della Ricorrente. Nello specifico, nessuna comunicazione è stata trasmessa alla Ricorrente, né mediante la Piattaforma, né attraverso comunicazione formale trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo della Serom.

Come emerge dalla figura che segue, nella sezione “Comunicazioni” della Piattaforma, sono stati caricati esclusivamente i due verbali di Gara – oggetto di gravame – con la denominazione “Verbale 1 – busta amministrativa” e “Verbale n. 2”, senza alcuna richiesta specifica di soccorso istruttorio in capo alla Ricorrente.




Fig. 1 – Sez. Comunicazioni Piattaforma

Pertanto, a parere della Ricorrente, la lesività degli impugnati rileva in ordine:

- alla mancata comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio indirizzata alla Ricorrente, ai sensi dell’articolo 101 Codice Appalti e dell’articolo 13 del Disciplinare, individuale e idonea a garantire la conoscenza della stessa;
- alla mancata comunicazione in ordine agli specifici documenti dei quali si richiedeva l’integrazione in capo alla Ricorrente e alla sezione della Piattaforma dove avrebbe dovuto essere inserita la documentazione richiesta;
- alle modalità di comunicazione adottate, per il tramite del caricamento verbali di Gara nella Piattaforma, che non ha garantito alcuna certezza in ordine al fatto dell’effettiva e tempestiva presa visione degli stessi, in funzione del riscontro da fornire *ex lege* nel termine fissato dalla Stazione Appaltante.

Risulta evinto, pertanto, che tali modalità di comunicazione si sono rivelate inidonee alla legale conoscenza della richiesta istruttoria formulata dalla Stazione Appaltante, avuto riguardo delle conseguenze escludenti che discendono automaticamente dalla mancata evasione, nel termine prescritto, della richiesta di regolarizzazione mediante trasmissione dei documenti richiesti.

Inoltre, l’illegittimità dell’operato della Stazione Appaltante nella procedura *de qua* emerge chiaramente allorquando si faccia riferimento a precedenti procedure indette

della medesima Stazione Appaltante e alle modalità con le quali quest'ultima ha richiesto l'integrazione documentale a seguito di attivazione del soccorso istruttorio. Ed infatti, nell'ambito della procedura di gara aperta per l'“*affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici per la UOC cardiochirurgia dell'A.O.R.N. “S. Anna e S Sebastiano” di Caserta*” indetta giusta D.G. n. 1207, del 22 novembre 2024, a cui ha partecipato l'odierna Ricorrente, la medesima Stazione Appaltante - seppur in presenza di una disciplina di gara pressoché identica rispetto alla procedura oggetto della presente controversia (quantomeno relativamente alle disposizioni relative alle modalità di attivazione del soccorso istruttorio) - ha proceduto in maniera difforme, ed in quel caso, coerentemente alle disposizioni di legge e in ottemperanza alla *lex specialis*.

Nello specifico, il disciplinare prevedeva all'articolo 13 le ipotesi di attivazione del soccorso istruttorio e all'articolo 2.3 le modalità di comunicazione (**Allegato 4**).

Come potrà agevolmente rilevare codesto Ecc.mo Tar le disposizioni sono pressoché identiche, eppure in quel caso, il soccorso istruttorio è stato attivato coerentemente alle disposizioni di Gara.

In particolare, una volta rilevata la carenza documentale, il seggio ha ritenuto di dover attivare il soccorso istruttorio durante la seduta di Gara (**Allegato 5**) e, successivamente, ha proceduto alla trasmissione tramite portale di gara e tramite posta elettronica certificata della richiesta di soccorso istruttorio (**Allegato 6**), come peraltro emerge dalla figura che segue:

P1033371-25	Risposta a soccorso istruttorio	Invia	17/03/2025 11:07:47
P1033204-25	Risposta a soccorso istruttorio	Annullata	17/03/2025 09:24:09
P1032941-25	soccors istruttorio	Ricevuto	14/03/2025 13:24:17

Fig. 2 – Sez. Comunicazioni Piattaforma per la procedura per l'affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici per la UOC cardiochirurgia dell'A.O.R.N. “S. Anna e S Sebastiano” di Caserta 2024.

Orbene, nella relativa comunicazione ricevuta dalla Ricorrente si legge testualmente **“Testo Comunicazione: In ottemperanza al verbale n. 2 del 06/03/2025 si chiede di**

integrare la documentazione mancante (A1 e Documento di riconoscimento del legale rappresentante) entro e non oltre 5 giorni dalla presente” (Cfr. All. 6).

Orbene, non si comprende come in una fattispecie sovrapponibile, la Stazione Appaltante abbia condotto un’istruttoria completamente diversa, nonostante sia dotata delle medesime regole in seno alla *lex specialis* e dei medesimi strumenti di comunicazione.

Sul punto, occorre rilevare come il Codice Appalti non predetermini una specifica forma telematica di comunicazione della richiesta di soccorso istruttorio, ma come affermato dalla giurisprudenza “*l’assenza di una forma espressa di comunicazione dell’atto contenente la richiesta di soccorso istruttorio non significa tuttavia che per esso possa predicarsi una qualunque forma di comunicazione*” (cfr. Tar Lazio, sentenza, 16 ottobre 2020, n. 570).

Nel caso di specie, alla determinazione di attivare il soccorso istruttorio, non è conseguita una comunicazione formale, nonostante la peculiare natura intrusiva e sfavorevole dell’atto, nonché lo speciale regime giuridico per esso previsto, la cui conseguenza risulta la più sfavorevole e la più grave per l’operatore economico partecipante alla Gara, ovvero l’esclusione dalla stessa.

Gli atti impugnati con il presente ricorso, pertanto, prendendo le mosse dalla giurisprudenza citata sono illegittimi in quanto “*alla luce dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di proporzionalità nell’affidamento dei contratti pubblici (art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016) e dei principi di collaborazione e di buona fede nei rapporti con l’amministrazione (artt. 1337 e 1375 c.c.) (...), la richiesta di soccorso istruttorio deve essere comunicata con forme telematiche tali da garantire con ragionevole certezza che la comunicazione sia giunta presso il domicilio elettronico del destinatario in modo da poter desumere che questi possa averne avuto contezza, salvo fornire idonea prova contraria*”.

E ciò in quanto:

- sotto il profilo della natura giuridica, la comunicazione di richiesta di soccorso istruttorio ha natura di atto unilaterale recettizio a destinatario determinato;

- ai sensi dell'art. 1334 cod. civ. gli atti unilaterali producono effetto “*dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati*” e ai sensi dell'art. 1335 cod. civ. tali atti si “*reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario*”. Il legislatore ha, quindi, previsto che gli atti unilaterali a destinatario specifico o individuale producono effetto soltanto se e quando vengono portati a conoscenza del destinatario; ha inoltre stabilito, al fine di agevolare la circolazione dei traffici e garantire certezza negli scambi delle informazioni, che la conoscenza dell'atto si presume (*iuris tantum*) quando esso giunge all'indirizzo del destinatario.

Il regime civilistico previsto in via generale per gli atti unilaterali va tuttavia coordinato ed integrato con quello pubblicistico di cui all'articolo 21-bis, Legge 241/1990, relativo ai provvedimenti limitativi della sfera giuridica del destinatario, che sancisce per questa categoria di atti la regola di portata generale secondo cui l'atto unilaterale intrusivo e sfavorevole per il terzo esplica efficacia se e quando è portato a conoscenza di quest'ultimo, oltre che con quello della disposizione dell'articolo 101, Codice Appalti dedicata al soccorso istruttorio.

Esaminando nello specifico il regime giuridico che l'ordinamento detta per la richiesta di soccorso istruttorio, contenuto nell'articolo 101, comma 2, Codice Appalti, viene in rilievo la regola di disciplina secondo cui “*L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara*”.

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa “*la misura dell'esclusione dalla gara trova la sua ratio nell'interesse pubblico di ammettere alle trattative per la conclusione del contratto di appalto gli operatori in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara. L'esclusione dalla gara e quindi dalle stesse trattative precontrattuali opera in virtù di un meccanismo di presunzione, a formazione progressiva, mediante il quale dalla (preliminare) presunzione relativa (*iuris tantum*) di assenza dei requisiti di partecipazione si giunge, al termine del dialogo sub-procedimentale, alla (definitiva) presunzione assoluta (*iuris et de iure*)*

di assenza dei requisiti in caso di mancato riscontro, entro il periodo temporale, della richiesta di soccorso. Difatti, dopo l'infruttuoso decorso del termine concesso all'interessato si verifica il consolidamento degli effetti provvisori derivanti dall'accertamento negativo dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente destinatario della richiesta il quale, non avendo riscontrato nei termini il soccorso, si presume non essere in grado di addurre (o di non volerlo fare) elementi contrari per sovvertire la preliminare valutazione sull'assenza dei requisiti.

Al ricorrere di questa evenienza, l'esclusione ha un contenuto vincolato in quanto l'effetto espulsivo è collegato direttamente all'infruttuoso decorso del termine assegnato dalla stazione appaltante in favore del concorrente per sovvertire la valutazione preliminare negativa sui requisiti di partecipazione. L'espulsione, quindi, non è collegata all'incontrovertibile mancanza dei requisiti di partecipazione, ma alla presunzione di impossibilità (o alla presunta volontà) di dimostrarne la presenza dei requisiti per effetto del mancato riscontro alla richiesta di soccorso. *Il soccorso istruttorio ha quindi tra i suoi possibili, ma concreti, esiti quello dell'esclusione dalla gara che si attualizza a causa del mancato compimento di un'attività di cui è onerato il destinatario che, pur essendo stato messo in grado di provvedervi, non lo ha fatto*” (cfr. Tar Lazio, sentenza del 16 ottobre 2020, n. 570).

La disposizione di cui all'articolo 101, Codice Appalti, ha in parte qua una chiara portata intrusiva nella sfera giuridica del concorrente e può comportare un effetto sfavorevole poiché, qualora non si ottemperi alla richiesta di integrazione documentale entro il termine stabilito, si estingue in via immediata, mediante l'espulsione dalla gara, il rapporto amministrativo e negoziale instauratosi a seguito della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica. La richiesta di soccorso è, quindi, idonea, ove non riscontrata nei termini, a produrre effetti pregiudizievoli irreversibili non solo per gli interessi individuali del concorrente interessato ad aggiudicarsi l'appalto, ma anche per l'interesse pubblico di cui è portatrice la Stazione Appaltante a stipulare il contratto con il miglior offerente.

Ciò comporta che il destinatario della richiesta di soccorso (atto unilaterale intrusivo sfavorevole) deve necessariamente essere messo in grado di conoscere la presenza di una richiesta di soccorso istruttorio (quale contenitore e non solo quale contenuto), tenuto conto degli effetti che ne derivano e, quindi, specularmente la Stazione Appaltante deve avere contezza che la richiesta sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario per attivare il meccanismo messo a punto nell'articolo 101 Codice Appalti.

In mancanza della dimostrazione di conoscenza o di conoscibilità della comunicazione, dalla semplice adozione dell'atto unilaterale non possono farsi discendere gli effetti intrusivi e sfavorevoli che l'ordinamento collega alla richiesta di soccorso sul presupposto che la scelta di non riscontrare la richiesta sia frutto di una decisione consapevole del destinatario che a tal fine deve essere quanto informato della presenza dell'atto, riservandosi poi, nell'ambito della sua libertà negoziale, ogni ulteriore valutazione di merito.

Orbene, in assenza di specifiche indicazioni contenute nei manuali della Piattaforma, nel caso oggetto del presente gravame, emerge come vi sia l'assoluta assenza di richiesta di soccorso istruttorio nella c.d. **“Area Comunicazioni”**, in quanto come evidenziato nella Fig. 1 sopra riportata, è stato caricato il Verbale di Gara n. 1 denominato **“Verbale n. 1 – busta amministrativa”**, ove il Seggio ha assunto la determinazione di procedere con il soccorso istruttorio, senza che tale verbale possa in alcun modo qualificarsi quale richiesta di soccorso istruttorio rivolta all'odierna Ricorrente.

Per di più, la Stazione Appaltante ha errato nell'identificazione dei documenti oggetto dell'asserito soccorso istruttorio e ha del tutto omesso l'indicazione della sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta, in evidente spregio a quanto previsto espressamente dall'articolo 13 del Disciplinare di Gara.

Per di più, il **“Verbale n. 1 – busta amministrativa”** risulta sottoscritto in forma olografa, in violazione delle disposizioni contenute tra l'altro nell'articolo 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (**“Codice dell'Amministrazione**

Digitale”), secondo cui “*Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, (...) o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore*”.

Tale profilo assume rilevanza se soltanto si pensi che il Consiglio di Stato ha, di recente, validato l’operato di una società pubblica resistente, in quanto - diversamente dal caso di specie - “*risulta che il RUP ha firmato digitalmente il verbale della seduta riportante l’esclusione del Rti appellante, così approvando e ratificando l’esclusione proposta dalla commissione giudicatrice*” con la conseguenza che “*Sebbene il RUP si sia avvalso del supporto di altri soggetti, lo stesso ha adottato sostanzialmente la decisione finale sull’esclusione del Rti, avendo sottoscritto digitalmente il verbale riportante l’esclusione*” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 10 giugno 2025, n. 5006).

Nel caso di che trattasi, nulla di tutto ciò è avvenuto, dovendo ritenersi del tutto illegittima l’esclusione della Ricorrente disposta nell’ambito di un verbale peraltro sottoscritto dal RUP con modalità tali da compromettere l’adozione efficace della decisione finale.

In conclusione, in mancanza di conoscenza o conoscibilità della trasmissione della comunicazione avente ad oggetto la richiesta di soccorso istruttorio dal contenuto intrusivo e sfavorevole per il destinatario non può affermarsi che sia maturata a carico del concorrente la decadenza dalla facoltà di riscontrare la richiesta. La Stazione Appaltante, quindi, non può avvalersi degli effetti pregiudizievoli che derivano *ex articolo 101, comma 2, Codice Appalti*, con la conseguente illegittimità dell’esclusione dalla Gara fondata sull’erroneo presupposto della maturata decadenza.

Pertanto, la Ricorrente non può che fare proprio il principio espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui “*è dunque vero che la richiesta soccorso istruttorio non sia*

atto di per sé lesivo. Ma viene in questa sede in rilievo la modalità della comunicazione della richiesta di soccorso istruttorio, che è profilo parzialmente diverso sul piano propriamente effettuale. Invero, se il soccorso istruttorio di per sé è finalizzato ad evitare l'esclusione dalla gara di un operatore economico per la produzione di documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale, e dunque istituto effettivamente ispirato al favor participationis, è altrettanto vero che in caso di mancata regolarizzazione nel termine (non superiore a dieci giorni) assegnato, il concorrente è escluso.

Evidentemente, il rispetto del termine per l'integrazione documentale presuppone anzitutto l'intervenuta conoscenza, o, quanto meno, la conoscibilità, per presunzione legale, della richiesta; ciò evidenzia come le modalità di comunicazione si pongono in rapporto biunivoco con l'esclusione, e dunque proprio con un effetto (potenzialmente) lesivo o sfavorevole" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31 agosto 2021, n. 6132).

Gli atti impugnati, pertanto, sono illegittimi e dovranno essere annullati.

II. VIOLAZIONE E FALSA E APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 90 D.LGS. 36/2023 – OMessa istruttoria cause tassative di comunicazione agli offerenti – sviamento del potere – violazione dell'art. 97 costituzione – violazione art. 21 bis l. 241/1990.

Sotto altro profilo, si rappresenta come i provvedimenti impugnati siano affetti da una palese violazione dell'articolo 90, comma 1, lett. d), Codice Appalti.

Ed invero, le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine alla non ammissione di Serom alle successive fasi della procedura non sono state cristallizzate in un provvedimento di esclusione formalizzato dal RUP all'operatore economico escluso.

Nello specifico, l'articolo 90, comma 1, lett. d), Codice Appalti, prevede che "1. Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione: (...) d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi,

ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta".

Orbene, nessuna comunicazione è pervenuta alla Ricorrente, non avendo il Verbale di Gara n. 2 (cfr. All. 1) – oggetto di gravame – le richieste formalità prescritte dalla norma.

Il verbale con cui la Commissione o la Stazione Appaltante “dispone” l'estromissione di un operatore non è, di per sé, il provvedimento finale incidente sulla sfera giuridica del concorrente, bensì un atto endoprocedimentale che fotografa le operazioni di gara e le determinazioni assunte in seno alla seduta.

Affinché le determinazioni assunte della commissione assumano valenza provvedimentale esterna, occorre una determinazione e/o decisione formalmente adottata dall'organo competente e compitamente motivata.

Anche sotto tale profilo non può non segnalarsi la regola generale sull'efficacia dei provvedimenti limitativi di cui all'art. 21-bis, L. 241/1990.

La legge sul procedimento amministrativo stabilisce che l'efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati decorre dalla comunicazione al destinatario. In mancanza di comunicazione, l'atto non produce effetti esterni ed è, pertanto, del tutto inefficace.

Quanto alle carenze proprie del verbale n. 2, si segnala come la mera annotazione in verbale, non comunicata e non formalizzata in un provvedimento, viola i canoni di trasparenza e buona amministrazione, oltre a frustrare la partecipazione procedimentale.

Sulla scorta dei principi generali di cui alla Legge 241/1990, il Codice Appalti impone alla Stazione Appaltante di comunicare agli operatori economici gli esiti che li riguardano (ammissione, esclusione, aggiudicazione, ecc.). Senza comunicazione, la pretesa “esclusione” rimane allo stadio endoprocedimentale e non si perfeziona sul piano esterno, ciò comportando una conseguenza sistematica ossia l'inefficacia della (pretesa) esclusione non comunicata.

Combinando la regola generale di cui all'articolo 21-bis, Legge 241/1990, con la disposizione di cui dell'articolo 90 del Codice Appalti in ordine alle dovute

“*Informazioni ai candidati e agli offerenti*”, il mero verbale che contenga la determinazione di esclusione, se non seguito da un provvedimento formale di esclusione ritualmente comunicato all’operatore:

- non integra un valido titolo escludente;
- non esplica effetti nei confronti della Società;
- non può legittimare la prosecuzione della procedura come se l’operatore fosse validamente estromesso.

L’eventuale prosecuzione delle operazioni “come se” l’esclusione fosse efficace comporterebbe inevitabilmente la violazione dei principi di *par condicio* e trasparenza e la necessità di rinnovazione della fase in cui è maturata l’irregolarità, con riadozione di un provvedimento espresso, motivato e comunicato.

In conclusione, alla luce dei principi espressi, il mero verbale con cui si dispone la non ammissione di Serom alle successive fasi di Gara, in assenza della formale comunicazione di un provvedimento di esclusione, rende il verbale stesso inefficace difettando la necessaria formalizzazione e conoscibilità legale dell’atto lesivo.

Anche sotto tale profilo gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati.

ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 55, COMMI 1 E 10 CPA

Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni per la concessione della tutela cautelare.

Il *fumus boni iuris* emerge con chiarezza dai motivi che precedono.

In ordine al *periculum in mora* non potrà negarsi la presenza anche di tale requisito, in considerazione dell’imminente adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell’Amministrazione in favore dell’odierna Controinteressata, che precluderebbe irrimediabilmente a Serom di vedersi aggiudicata la Gara.

In via gradata, si formula istanza ai sensi dell’articolo 55, comma 10, CPA, per la sollecita e quanto più celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, tenuto conto dell’urgenza di addivenire ad una decisione definitiva sulla questione giuridica sollevata che riveste una particolare importanza per Serom rispetto alla partecipazione alle successive fasi della Gara.

Alla luce di quanto sopra, la Ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

VOGLIA

L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

- in via cautelare, sospendere l'efficacia, ai sensi dell'articolo 55, CPA, dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto;
- nel merito, accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati, dichiarandone la relativa illegittimità, con tutte le conseguenti determinazioni del caso.

Con ogni conseguenza di legge in merito alle spese del giudizio.

Con riserva d'ogni altra deduzione e di motivi aggiunti.

Si dichiara che il contributo unificato è pari ad Euro 4.000,00.

Roma, 4 novembre 2025

Avv. Claudio Costantino

Avv. Santi Virga

Avv. Gabriella Galioto

**Firmato
digitalmente da**
**CLAUDIO
COSTANTINO**
**CN = CLAUDIO
COSTANTINO**
C = IT

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Marco Mereghetti, nato a Milano (MI) il 21/10/1981 (C.F. MRGMRC81R21F205V), nella mia qualità di Amministratore e legale rappresentante *pro tempore* della società Serom Medical Tecnology S.r.l., C.F. 07668030583 e P. IVA 01836081008, con sede in Roma (RM) nella via Atimeto, n. 40, CAP 00178, delego e autorizzo gli Avv.ti Claudio Costantino (C.F. CSTCLD83R17G273P), Santi Virga (C.F. VRGSNT89L07G273R) e Gabriella Galioto (C.F. GLTGRL85P65G273G) a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, la suddetta Società nel proporre ricorso contro Regione Campania – Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” e Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A. e nei confronti di RARIMED S.r.l., innanzi al T.A.R. Campania, Napoli, per l’annullamento, previa sospensione, del verbale n. 1 del 29 luglio 2025, del verbale n. 2 del 10 ottobre 2025 di esclusione della Società dalla “*Procedura di gara aperta e telematica per la fornitura di endoprotesi toraciche “custom made” per le esigenze del Dipartimento Cardiovascolare dell’Aorn “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta*”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto, conferendo loro ogni più ampio potere e facoltà di legge e di prassi, ivi compreso quello di sottoscrivere il ricorso e ogni ulteriore atto di causa e di proporre motivi aggiunti, nonché farsi sostituire in udienza e nominare altri avvocati di loro fiducia che, ove necessario, li sostituiscano a questi scopi.

Eleggo domicilio digitale presso gli indirizzi Pec dei nominati difensori per come risultanti da Reginde: costantino.claudio@pec.libero.it, santivirga@pecavvpait e gabriella.galioto@pec.it.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché del D.Lgs. 10 agosto 2018 attuativo del GDPR (Regolamento UE 2016/679) di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 e del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40 (GU del 21 marzo 2016).

Roma (RM), 20 ottobre 2025

Marco Mereghetti



Marco Mereghetti
20.10.2025

La Firma è autentica
17:03:45
GMT+02:00

Avv. Claudio Costantino

Avv. Santi Virga

Firmato
digitalmente da

CLAUDIO
COSTANTINO

CN = CLAUDIO
COSTANTINO
C = IT

RELAZIONE DI NOTIFICA ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto **Avv. Claudio Costantino** (C.F. CSTCLD83R17G273P), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore di **Serom Medical Technology S.r.l.**, con sede legale in Roma (RM), Via Atimeto n. 40, C.F. 07668030583 e P. IVA 01836081008, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Marco Mereghetti, rappresentata, difesa e domiciliata in virtù di procura conferita ed allegata alla presente e per la quale si procede a codesta notifica

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, il Ricorso innanzi al TAR Campania – Napoli, in originale informatico firmato digitalmente (nome del file "Ricorso_TAR_Serom-signed") e Procura alle liti in originale informatico firmato digitalmente (nome del file "Serom_Procura alle liti_signed-signed") a:

- **Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta** (C.F. 02201130610), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Caserta, Via Palasciano, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo direzionegenerale@ospedalecasertapec.it estratto da IPA;
- **Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A.** (C.F. 04786681215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli, Centro Direzionale Is. G/3 80143, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: soresa@pec.soresa.it estratto da IniPec;
- **Rarimed S.r.l.**, (C.F. e P.Iva 05707300652), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Nuova Poggioreale n. 11 80143 - Napoli a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: rarimed@legalmail.it estratto da IniPec;

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente costantino.claudio@pec.libero.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

Roma, 4 novembre 2025

Avv. Claudio Costantino

Firmato
digitalmente da

**CLAUDIO
COSTANTINO**

CN = CLAUDIO
COSTANTINO
C = IT

Io sottoscritto Avv. Claudio Costantino (C.F. CSTCLD83R17G273P), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore di Serom Medical Tecnology S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Atimeto n. 40, C.F. 07668030583 e P. IVA 01836081008, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Marco Mereghetti, rappresentata, difesa e domiciliata in virtù di procura conferita ed allegata alla presente e per la quale si procede a codesta notifica

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, il Ricorso innanzi al TAR Campania - Napoli, in originale informatico firmato digitalmente (nome del file "Ricorso_TAR_Serom-signed") e Procura alle liti in originale informatico firmato digitalmente (nome del file "Serom_Procura alle liti_signed-signed") a:

- Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta (C.F. 02201130610), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caserta, Via Palasciano, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo direzionegenerale@ospedalecasertapec.it estratto da IPA;
- Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A. (C.F. 04786681215), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, Centro Direzionale ls. G/3 80143, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: soresa@pec.soresa.it estratto da IniPec;
- Rarimed S.r.l., (C.F. e P.Iva 05707300652), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Nuova Poggioreale n. 11 80143 - Napoli a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: rarimed@legalmail.it estratto da IniPec;

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente costantino.claudio@pec.libero.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

Roma, 4 novembre 2025

Avv. Claudio Costantino

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/11/2025 alle ore 16:11:54 (+0100) il messaggio
"RELAZIONE DI NOTIFICA ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994" è stato inviato
da "costantino.claudio@pec.libero.it"
indirizzato a:

soresa@pec.soresa.it
rarimed@legalmail.it
direzionegenerale@ospedalecasertapec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Casella mittente identificata dal gestore secondo gli standard europei

Identificativo messaggio: 497F5B21.0000ECB0.4F6CB099.0AFC956D.posta-
certificata@pec.reevo.eu

PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENDOPROTESI TORACICHE "CUSTOM MADE" PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO.CC. CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA VASCOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE DELL'AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA (PI074311-25)

VERBALE N.3 del 07.11.2025

In data 07/11/2025, alle ore 9:30 presso gli uffici UOC Provveditorato ed Economato di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina A (Uffici Amministrativi) di Via Palasciano, Caserta, si costituisce, in seduta riservata, il Seggio di gara composto come segue:

- Dott. Roberto Delfino – Dirigente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato - R.U.P - Presidente;
- Dott.ssa Maria Cioffi – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato - teste;
- Dott.ssa Antonella De Icco – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato- teste;
- Dott. Francesco Principato – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato - Segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del D.G. n.611 del 30.05.2025, si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad indire una procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii) per l'affidamento della fornitura di Endoprotesi toraciche "Custom Made" (Lotto unico) da aggiudicarsi - tramite l'utilizzo della piattaforma telematica SIAPS, allestita dalla So.Re.Sa. Spa – secondo il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso (art. 108, comma 1, del medesimo Decreto); tanto per l'importo complessivo biennale a base d'asta pari ad Euro 360.000,00 Iva esclusa;
- in data 06.06.2025 la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma in questione (Registro bando n. PI074311-25);
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unica Europea (GUUE), numero di pubblicazione dell'avviso 369242-2025 in data 10.06.2025 e sulla piattaforma "Pubblicità a Valore Legale" (PVL/ANAC) in data 10.06.2025;
- con detto bando sono stati fissati i termini per la presentazione delle offerte il giorno 28/07/2025 (ore 12:00), oltreché per la richiesta di chiarimenti (ore 12:00 del 30/06/2025) e del relativo riscontro (03/07/2025 ore 12:00);
- entro il termine previsto non sono pervenute richieste chiarimenti;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 28/07/2025, hanno presentato offerta n. 2 Ditte, come da numero di registrazione della piattaforma SIAPS;
- in data 29/07/2025 con verbale n. 1 il Seggio di gara, riunito in seduta pubblica, a seguito della disamina della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, giusta art. 14 del disciplinare di gara, ha attivato soccorso istruttorio nei confronti delle Ditte concorrenti SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL e RARIMED SRL;
- entro il termine previsto per il riscontro (ore 12:00 del 28/09/2025) la ditta RARIMED SRL a tanto ha provveduto mentre la ditta SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL non ha trasmesso la documentazione richiesta;
- con verbale n. 2 del 10/10/2025 il Seggio di gara ha preso atto del mancato riscontro al verbale di

- soccorso istruttorio da parte della Ditta SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL e pertanto non l'ha ammessa al prosieguo della procedura;
- in data 06/11/2025 è pervenuta a mezzo pec alla UOC Provveditorato ed Economato, per il tramite della UOC Affari Legali (prot. n. 34997/i – agli atti), notifica del ricorso promosso dalla Ditta Serom Medical Tecnology Srl innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania per l'annullamento del verbale n. 2 del 10/10/2025 nella parte in cui la stessa veniva esclusa dalla procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di endoprotesi toraciche "Custom Made" per le esigenze delle UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare afferenti al Dipartimento Cardiovascolare dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta";

TANTO PREMESSO

in data odierna, verificata la regolare costituzione del Seggio, il Presidente dispone che si apra la seduta. Preliminarmente, i componenti di detto organismo ed il segretario dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il Seggio di gara, in virtù di quanto riportato in premessa nonché in virtù di una valutazione ancora pendente, considerato che non è seguita la formale comunicazione di esclusione della Ditta Serom Medical Tecnology Srl e la conseguente effettiva esclusione dalla piattaforma Siaps, procede ad un esame circa la modalità utilizzata per la comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio nei confronti degli OO.EE. (Rarimed Srl e Serom Medical Tecnology Srl) che erano entrambi tenuti ad integrare la documentazione mancante.

Nella fattispecie in data 19/09/2025 (ore 11,32) si è proceduto al caricamento e alla trasmissione del verbale n. 1 del 29/07/2025 nei confronti dei succitati OO.EE. procedendo all'apertura del menù a tendina (opzione "si" per la risposta) che consentiva ad entrambi di inserire la documentazione mancante, di cui al soccorso istruttorio, direttamente in piattaforma nella medesima sezione; infatti nello stesso verbale n. 1 era contenuto anche l'invito ad integrare la documentazione prevedendo "*quale termine di riscontro le ore 12,00 del 28/09/2025*".

In data 24/09/2025 ore 12:10 la Ditta Rarimed Srl trasmetteva la documentazione richiesta (A/1 Domanda di partecipazione con indicazione del CCNL applicato al personale), motivo per il quale è stata poi, con verbale n. 2 del 10/10/2025, ammessa alla procedura.

Scaduto il termine del 28/09/2025 ore 12,00 e accertata la mancata trasmissione dei files mancanti (Schema di contratto e Protocollo di legalità) da parte della Ditta Serom Medical Tecnology Srl il Seggio non procedeva ad ammettere la stessa al prosieguo della procedura (già verbale n. 2 del 10/10/2025).

Alla luce dei fatti narrati e contestualmente alla notifica del ricorso al Tar promosso dalla Ditta Serom Medical Tecnology Srl, il predetto Seggio decide di confermare l'ammissione della Ditta Rarimed Srl al prosieguo della procedura e al contempo di riconsiderare la posizione della Ditta Serom Medical Tecnology Srl e pertanto di inviare a quest'ultima formale comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio.

La seduta viene chiusa alle ore 10:30.


Gli atti della procedura restano affidati all'UOC Provveditorato ed Economato per il prosieguo di

competenza.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Delfino



I TESTI

Dott.ssa Maria Cioffi




Dott.ssa Antonella De Icco



IL SEGRETARIO

Dott. Francesco Principato



**PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI ENDOPROTESI TORACICHE "CUSTOM MADE" PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO.CC.
CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA VASCOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO
CARDIOVASCOLARE DELL'AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA (PI074311-25)**


VERBALE N.4 del 14.11.2025

In data 14/11/2025, alle ore 11:00 presso gli uffici UOC Provveditorato ed Economato di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina A (Uffici Amministrativi) di Via Palasciano, Caserta, si costituisce, in seduta riservata, il Seggio di gara composto come segue:

- Dott. Roberto Delfino – Dirigente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato - R.U.P - Presidente;
- Dott.ssa Maria Cioffi – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato - teste;
- Dott.ssa Antonella De Icco – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato- teste;
- Dott. Francesco Principato – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato - Segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del D.G. n.611 del 30.05.2025, si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad indire una procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii) per l'affidamento della fornitura di Endoprotesi toraciche "Custom Made" (Lotto unico) da aggiudicarsi - tramite l'utilizzo della piattaforma telematica SIAPS, allestita dalla So.Re.Sa. Spa – secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 1, del medesimo Decreto); tanto per l'importo complessivo biennale a base d'asta pari ad Euro 360.000,00 Iva esclusa;
- in data 06.06.2025 la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma in questione (Registro bando n. PI074311-25);
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unica Europea (GUUE), numero di pubblicazione dell'avviso 369242-2025 in data 10.06.2025 e sulla piattaforma "Pubblicità a Valore Legale" (PVL/ANAC) in data 10.06.2025;
- con detto bando sono stati fissati i termini per la presentazione delle offerte il giorno 28/07/2025 (ore 12:00), oltreché per la richiesta di chiarimenti (ore 12:00 del 30/06/2025) e del relativo riscontro (03/07/2025 ore 12:00);
- entro il termine previsto non sono pervenute richieste di chiarimenti;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 28/07/2025, hanno presentato offerta n. 2 Ditta, come da numero di registrazione della piattaforma SIAPS;
- in data 29/07/2025 con verbale n. 1 il Seggio di gara, riunito in seduta pubblica, a seguito della disamina della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, giusta art. 14 del disciplinare di gara, ha attivato soccorso istruttorio nei confronti delle Ditta concorrenti SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL e RARIMED SRL;
- entro il termine previsto per il riscontro (ore 12:00 del 28/09/2025) la ditta RARIMED SRL a tanto ha provveduto mentre la ditta SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL non ha trasmesso la documentazione richiesta;
- con verbale n. 2 del 10/10/2025 il Seggio di gara ha preso atto del mancato riscontro al verbale di



soccordo istruttorio da parte della Ditta SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL e pertanto non l'ha ammessa al prosieguo della procedura;

- in data 06/11/2025 è pervenuta a mezzo pec alla UOC Provveditorato ed Economato, per il tramite della UOC Affari Legali (prot. n. 34997/i – agli atti), notifica del ricorso promosso dalla Ditta Serom Medical Tecnology Srl innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania per l'annullamento del verbale n. 2 del 10/10/2025 nella parte in cui la stessa veniva esclusa dalla procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di endoprotesi toraciche "Custom Made" per le esigenze delle UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare afferenti al Dipartimento Cardiovascolare dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta";
- con verbale n. 3 del 07/11/2025 il Seggio di gara ha ripercorso l'iter procedurale, ha effettuato le conseguenti valutazioni amministrative e ha riesaminato la posizione dell'O.E. SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL, decidendo di inoltrare formale comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio;
- in data 07/11/2025 la ditta SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL ha regolarmente provveduto in tal senso.

TANTO PREMESSO

in data odierna, verificata la regolare costituzione del Seggio, il Presidente dispone l'apertura della seduta. Preliminariamente, i componenti di detto organismo ed il segretario dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione prodotta (schema di contratto e protocollo di legalità) ammette la ditta SEROM MEDICAL TECNOLOGY SRL alla fase successiva.


La seduta viene chiusa alle ore 11:30.

Gli atti della procedura restano affidati all'UOC Provveditorato ed Economato per il prosieguo di competenza.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Delfino




I TESTI

Dott.ssa Maria Cioffi



Dott.ssa Antonella De Icco



IL SEGRETARIO

Dott. Francesco Principato

